

N. R.G. 33-2/2026 PU



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona di:

Dott. Pasquale Liccardo	Presidente rel.
Dott. Antonella Rimondini	Giudice
Dott. Alessandra Mirabelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **33-2/2026 PU** promosso da:

-Realco Soc. Coop. (anche solo “Realco” o “la Cooperativa”), con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Alessandro Pertini n. 15, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Sig. Andrea Artoni, giusta delibera ex art. 120-bis CCII del C.d.A. del 29 gennaio 2026 e dell’8 giugno 2026;

- Gedis s.r.l. (c.f. 02590530347, anche solo “Gedis”), con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Alessandro Pertini n. 15, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Sig. Andrea Artoni, giusta delibera ex art. 120-bis CCII del C.d.A. del 29 gennaio 2026 e dell’8 giugno 2026;

- Appennino Discount s.r.l. (c.f. 03250551201, anche solo “AD”), con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Alessandro Pertini n. 15, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Sig. Paolo Diegoli, giusta delibera ex art. 120-bis CCII del C.d.A. del 29 gennaio 2026 e dell’8 giugno 2026;

- Ipermontecchio s.r.l. (c.f. 01423850351, anche solo “IM”, e nell’insieme “le Società Ricorrenti” o “il Gruppo Realco”), con sede legale in Montecchio Emilia (RE), Via Sante Conti n. 7/D, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Sig. Andrea Artoni, giusta delibera ex art. 120-bis CCII del C.d.A. del 29 gennaio 2026 e dell’8 giugno 2026;

rappresentate e difese dall’avv. ANTONIO ROSSI

RICORRENTE

PREMESSO:

che le società ricorrenti, versando in stato di crisi, hanno depositato congiuntamente, in data 3 febbraio 2026, domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi degli artt. 40, 44 e 284 CCII, con contestuale richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII (il “ Ricorso prenotativo”);

che con decreto emesso in data 10 febbraio 2026, il Tribunale ha accolto il Ricorso Prenotativo presentato dal Gruppo Realco, concedendo alle società ricorrenti termine fino al 13 aprile 2026 per il deposito del piano e della proposta ai creditori, nominando quale Giudice Delegato il Dott. Pasquale Liccardo nonché quali Commissari Giudiziali il Dott. Alessandro Servadei ed il dott. Lorenzo Sacchi;

che in data 11 aprile 2026, a fronte dell'approssimarsi del termine concesso, le società ricorrenti hanno depositato istanza di proroga del termine di 60 giorni, con contestuale istanza di proroga delle misure protettive;

che con decreto del 30 giugno 2026 il Tribunale, previo parere favorevole manifestato dai Commissari, accoglieva l'istanza di proroga, concedendo ulteriori 60 giorni, ovvero sia fino al 12/06/2026 e con separato provvedimento venivano prorogate anche le misure protettive;

che in data 7 maggio 2026 società ricorrenti depositavano istanza congiunta ex art.li 46 e 91 CCII, di apertura di una procedura competitiva funzionale alla vendita degli asset del Gruppo Realco, vendita articolata in lotti coerenti con le interlocuzioni intervenute con i maggiori operatori del settore;

che con decreto del 11 maggio 2026 il Tribunale, previo parere favorevole dei Commissari, accoglieva l'istanza, emanando apposito decreto autorizzativo (il “Decreto di Vendita”) con il quale si procedeva alla vendita degli *asset* mediante la costituzione di 5 lotti fissando come data unica per l'asta il giorno 10 giugno 2026, nominando quale delegato alla vendita il Notaio dott. Federico Tassinari;

che gli esperimenti di vendita si concludevano con l'aggiudicazione dei rami di azienda e degli immobili del lotto 5 alla società “Supermercati San Giorgio S.r.l.” e alla società “Nordovest Insieme S.r.l.” (società questa riconducibili al Gruppo Conad), aggiudicazione perfezionata in data 9 luglio 2026 con la stipula degli atti di vendita a ministero del Professionista delegato;

che in data 4 e 5 agosto 2026 è fissata un'altra asta diretta alla vendita dei rami d'azienda residui del patrimonio del Gruppo Realco;

rilevato che il concordato proposto può qualificarsi con continuità indiretta, anche in ragione degli esiti della procedura competitiva di vendita realizzata nei termini prima in sintesi indicati;

valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di insolvenza, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale economico e finanziaria ex art. 87, comma 1, lett.a), CCII,;

constato il deposito del piano e della proposta di concordato;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2;

rilevata l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

osservato che la proposta prevede pagamenti così in sintesi strutturati:

1) Con riferimento a Realco:

- a) L'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili e privilegiati;
- b) La parziale soddisfazione nella misura del 34 % composta da crediti chirografi;

2) Con riferimento a Gedis:

- a) L'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili e privilegiati;
- b) La parziale soddisfazione nella misura del 42 % composta da crediti chirografi – al netto delle rinunce ai crediti prededucibili operate da Realco;

3) Con riferimento ad Appennino discount:

- a) L'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili e privilegiati;
- b) La parziale soddisfazione nella misura del 23 % composta da crediti chirografi – al netto delle rinunce ai crediti prededucibili operate da Realco;

4) Con riferimento ad Ipermontecchio:

- a) L'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili e privilegiati;
- b) La parziale soddisfazione nella misura del 16 % composta da crediti chirografi – al netto delle rinunce ai crediti prededucibili operate da Realco;

Ritenuta la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di

cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi dei creditori appartenenti a ciascuna di esse;

ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità della proposta di concordato e la fattibilità del piano, quale non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

Visti gli artt. 47, 84, e 284 CCII,

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo di Realco Soc. Coop., Gedis s.r.l., Appennino Discount s.r.l., Ipermontecchio s.r.l.;

nomina

Giudice delegato per la procedura di concordato il dott. Pasquale Liccardo;

conferma

i Commissari Giudiziale nelle persone del dott. Alessandro Servadei e Lorenzo Sacchi;

stabilisce

avuto riguardo al numero dei creditori interessati dalla procedura la data iniziale del 14 dicembre 2026 e la data finale dell'8 gennaio 2027 per l'espressione del voto dei creditori, con modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione; in particolare si dispone che i Commissari provvedano ad utilizzare piattaforme che garantiscano la sicura interlocuzione con il ceto creditorio per il tramite di una corretta identificazione, assicurando altresì l'integrità e la consistenza dei dati acquisiti;

fissa

il termine del 15 settembre 2026 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori secondo le modalità previste dal codice della crisi ivi comprese ogni altra modalità ritenuta idonea dai commissari al perfezionamento delle comunicazioni dovute per legge, previa autorizzazione del giudice delegato ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 CCII;

fissa

il termine perentorio non superiore a quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del Tribunale della somma di € 400.000,00, pari circa al 50 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario della Procedura;

ordina

la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII,

manda

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC: - dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda; - dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti; - dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Si comunichi alla ricorrente, al Commissario Giudiziale e al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15/07/2026

Il Presidente

Dott. Pasquale Liccardo